D.L. Sostegni. Per il nuovo contributo a fondo perduto domande dal 30 marzo



Agenzia Entrate

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO
DECRETO SOSTEGNI

(Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

SOGGETTO RICHIEDENTE
Codice fiscale
Erede che prosegue l'attività del de cuius
Codice fiscale del de cuius

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA
Codice fiscale
Codice carica
1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica
2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto

REQUISITI
Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021
Ricavi/compensi complessivi anno 2019
Fino a euro 100.000
Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000
Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000
Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019 ,00
Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020 ,00
Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO
L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, tramite accredito su conto corrente
L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, **irrevocabilmente**, sotto forma di credito d'imposta

IBAN
Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente

RINUNCIA AL CONTRIBUTO
Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata
(in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti", "Modalità di fruizione del contributo" e "IBAN")

Sono *online* il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni.

In attuazione dell'articolo 1 del Decreto legge n. 41, pubblicato ieri sulla *Gazzetta Ufficiale,* il Provvedimento di oggi firmato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell'emergenza epidemiologica "Covid-19". La procedura è semplice: **a partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all'Agenzia delle Entrate**, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici dell'Agenzia o mediante la piattaforma web messa a punto dal partner tecnologico Sogei, disponibile nell'area riservata del **portale *"Fatture e Corrispettivi"*** del sito *internet*. L'orario di apertura del canale sarà comunicato dalle Entrate sul proprio sito istituzionale con un'apposita comunicazione. Il contributo **arriverà direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta o, a scelta irrevocabile del contribuente, potrà essere utilizzato come credito d'imposta in compensazione**. Due i requisiti per accedere al sostegno: aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro e aver registrato nel 2020 un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi rispetto al 2019 di almeno il 30%.

Come richiedere il contributo, la procedura web delle Entrate

Il nuovo *bonus* a fondo perduto potrà essere richiesto compilando *online* un modulo da presentare a partire **dal 30 marzo 2021 e non oltre il 28 maggio 2021**, sempre via web. Il contribuente potrà avvalersi degli intermediari che ha già delegato per il suo Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche e sarà possibile accedere alla procedura con le credenziali Spid, Cie o Cns

oppure *Entratel* dell'Agenzia.

Per ogni domanda, il sistema dell'Agenzia effettuerà delle verifiche e rilascerà delle ricevute al soggetto che ha trasmesso l'istanza. In particolare, in caso di esito positivo, le Entrate comunicheranno l'avvenuto mandato di pagamento del contributo (o il riconoscimento dello stesso come credito d'imposta nel caso di tale scelta) nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "*Contributo a fondo perduto – Consultazione esito*", accessibile al soggetto richiedente o al suo intermediario delegato.

A chi spetta il contributo

Come indicato dal "Decreto *Sostegni*", il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione e di reddito agrario, **titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato**, che nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto (per la gran parte dei soggetti si tratta dell'anno 2019) abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi **non superiore a 10 milioni di euro**. Inoltre, il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. Sono invece esclusi dalla fruizione del *bonus* i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del Decreto (23 marzo 2021) o che abbiano attivato la partita IVA successivamente (a partire dal 24 marzo 2021), gli enti pubblici (art. 74 del TUIR), gli intermediari finanziari e le società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il *Bonus*

I requisiti per avere il *bonus* sono due. Il primo consiste nell'aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019**. Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, sempre che rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 10 milioni di euro.

Come si calcola il contributo?

L'ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019 secondo questo schema riassuntivo:

- **60%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 non superano la soglia di 100mila euro;
- **50%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 100mila euro fino a 400mila;
- **40%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 400mila euro fino a 1 milione;
- **30%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano la soglia di 1milione di euro fino a 5 milioni;
- **20%** se i ricavi e i compensi dell'anno 2019 superano

la soglia di 5 milioni di euro fino a 10 milioni.

È comunque garantito un contributo minimo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. **L’importo del contributo riconosciuto non può in ogni caso superare 150.000 euro**.

Il nuovo contributo a fondo perduto, come i precedenti *bonus*, è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi. (*Così,* comunicato stampa Agenzia delle entrate del 23 marzo 2021*)*